

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 270



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

60° anno

19 ottobre 2017

Sommario

III *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 41/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1871] 1**
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 42/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1872] 3**
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 43/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1873] 5**
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 44/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1874] 7**
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 45/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1875] 9**
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1876] 11**
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 47/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1877] 13**
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1878] 15**

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 49/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1879]	16
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 50/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1880]	17
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 51/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1881]	19
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 52/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1882]	20
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 53/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2017/1883]	22
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 54/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1884]	23
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 55/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1885]	25
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 56/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1886]	26
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1887]	27
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1888]	28
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 59/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1889]	29
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1890]	31
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1891]	32
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 62/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1892]	33
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2016, del 18 marzo 2016, che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE [2017/1893]	34
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2016, del 18 marzo 2016, che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE [2017/1894]	35
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2016, del 18 marzo 2016, che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE [2017/1895]	36

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 41/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1871]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1997 della Commissione, del 5 novembre 2015, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 39 (Decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 D 1997**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1997 della Commissione, del 5 novembre 2015 (GU L 291 del 7.11.2015, pag. 6).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/1997 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

⁽¹⁾ GUL 291 del 7.11.2015, pag. 6.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 42/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1872]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 della Commissione, del 17 agosto 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus toyonensis* (NCIMB 14858T) (ex *Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012) come additivo per mangimi destinati a bovini da ingrasso, conigli da ingrasso, polli da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso, scrofe da riproduzione e vitelli da allevamento e alla revoca dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e coniglie da riproduzione, che modifica i regolamenti (CE) n. 256/2002, (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 255/2005 e (CE) n. 1200/2005 e abroga i regolamenti (CE) n. 166/2008 e (CE) n. 378/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2013 ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 abroga il regolamento (CE) n. 166/2008 della Commissione ⁽²⁾, il regolamento (CE) n. 378/2009 della Commissione ⁽³⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2004 della Commissione ⁽⁴⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 1z (Regolamento (CE) n. 256/2002 della Commissione), 1zzf (Regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione) e 1zzm (Regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1399**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 della Commissione, del 17 agosto 2015 (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 1).»

2. Al punto 1zw (Regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32015 R 1399**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 della Commissione, del 17 agosto 2015 (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 217 del 18.8.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 50 del 23.2.2008, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 116 del 9.5.2009, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 86 del 26.3.2013, pag. 15.

3. Dopo il punto 152 (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1490 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«153. **32015 R 1399**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 della Commissione, del 17 agosto 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus toyonensis* (NCIMB 14858T) (ex *Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012) come additivo per mangimi destinati a bovini da ingrasso, conigli da ingrasso, polli da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso, scrofe da riproduzione e vitelli da allevamento e alla revoca dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e coniglie da riproduzione, che modifica i regolamenti (CE) n. 256/2002, (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 255/2005 e (CE) n. 1200/2005 e abroga i regolamenti (CE) n. 166/2008 e (CE) n. 378/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2013 (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 1).»

4. Il testo dei punti 1zzzzl (Regolamento (CE) n. 166/2008 della Commissione), 1zzzzy (Regolamento (CE) n. 378/2009 della Commissione) e 87 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2013 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 43/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1873]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1408 della Commissione, del 19 agosto 2015, relativo all'autorizzazione della DL-metionile-DL-metionina come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1414 della Commissione, del 20 agosto 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e per animali non destinati alla produzione di alimenti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1415 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione dell'astaxantina come additivo per mangimi destinati a pesci, crostacei e pesci ornamentali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 2zzc (Regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32015 R 1414:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1414 della Commissione, del 20 agosto 2015 (GU L 220 del 21.8.2015, pag. 3).»

2. Dopo il punto 153 (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«154. **32015 R 1408:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1408 della Commissione, del 19 agosto 2015, relativo all'autorizzazione della DL-metionile-DL-metionina come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei (GU L 219 del 20.8.2015, pag. 3).

⁽¹⁾ GU L 219 del 20.8.2015, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 220 del 21.8.2015, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 220 del 21.8.2015, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 220 del 21.8.2015, pag. 11.

155. **32015 R 1415:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1415 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione dell'astaxantina come additivo per mangimi destinati a pesci, crostacei e pesci ornamentali (GU L 220 del 21.8.2015, pag. 7).
156. **32015 R 1416:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 220 del 21.8.2015, pag. 11).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1408, (UE) 2015/1414, (UE) 2015/1415 e (UE) 2015/1416 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 44/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1874]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2285 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda taluni requisiti per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini, nonché l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 12 [regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 e 52 [regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2285:** Regolamento (UE) 2015/2285 della Commissione, dell'8 dicembre 2015 (GU L 323 del 9.12.2015, pag. 2).»

Articolo 2

Al punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2285:** Regolamento (UE) 2015/2285 della Commissione, dell'8 dicembre 2015 (GU L 323 del 9.12.2015, pag. 2).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2015/2285 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GUL 323 del 9.12.2015, pag. 2.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 45/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1875]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2295 della Commissione, del 9 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda gli elenchi di stabilimenti alimentari riconosciuti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 134 (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) della parte 1.2 e 53 (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:
«— **32015 R 2295**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2295 della Commissione, del 9 dicembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 5).»
2. Al punto 31k (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:
«— **32015 R 2295**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2295 della Commissione, del 9 dicembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 5).»

Articolo 2

Al punto 54zzzk (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2295**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2295 della Commissione, del 9 dicembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 5).»

Articolo 3

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2295 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 324 del 10.12.2015, pag. 5.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 46/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1876]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ⁽³⁾.
- (4) La direttiva 2014/30/UE abroga, a decorrere dal 20 aprile 2016, la direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 20 aprile 2016.
- (5) La direttiva 2014/34/UE abroga, a decorrere dal 20 aprile 2016, la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 20 aprile 2016.
- (6) La direttiva 2014/35/UE abroga, a decorrere dal 20 aprile 2016, la direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 20 aprile 2016.
- (7) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo X dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 7d (Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i seguenti punti:

«7e. **32014 L 0030:** Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).

⁽¹⁾ GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.

⁽²⁾ GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.

⁽³⁾ GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

⁽⁴⁾ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.

- 7f. **32014 L 0034:** Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).
- 7 g. **32014 L 0035:** Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).»
2. Il testo dei punti 7a (Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 7c (Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 7d (Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 20 aprile 2016.

Articolo 2

I testi delle direttive 2014/30/UE, 2014/34/UE e 2014/35/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 47/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1877]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1725 della Commissione, del 28 settembre 2015, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dell'etil lauroil arginato (E 243) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1739 della Commissione, del 28 settembre 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'impiego del tartrato di ferro come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32015 R 1739:** Regolamento (UE) 2015/1739 della Commissione, del 28 settembre 2015 (GU L 253 del 30.9.2015, pag. 3).»
2. Al punto 69 (Regolamento (CE) n. 231/2012 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
«— **32015 R 1725:** Regolamento (UE) 2015/1725 della Commissione, del 28 settembre 2015 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 12),
— **32015 R 1739:** Regolamento (UE) 2015/1739 della Commissione, del 28 settembre 2015 (GU L 253 del 30.9.2015, pag. 3).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2015/1725 e (UE) 2015/1739 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GU L 252 del 29.9.2015, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 253 del 30.9.2015, pag. 3.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 48/2016****del 18 marzo 2016****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1878]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1820 della Commissione, del 9 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «etere monoetilico di dietilenglicole» ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 (Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1820**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1820 della Commissione, del 9 ottobre 2015 (GU L 265 del 10.10.2015, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1820 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 265 del 10.10.2015, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 49/2016****del 18 marzo 2016****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1879]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1258/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 15x (Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32013 R 1258**: Regolamento (UE) n. 1258/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 21).»

2. Nell'adattamento b) del punto 15x (Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), le parole «articolo 15» sono sostituite da «articolo 14 bis» e il riferimento «articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90» è sostituito dal riferimento «articolo 30 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio».

*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) n. 1258/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 330 del 10.12.2013, pag. 21.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 50/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1880]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2046 della Commissione, del 16 novembre 2015, relativo alla non approvazione dell'*Artemisia absinthium* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione, del 17 novembre 2015, che approva la sostanza di base idrogenocarbonato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2082 della Commissione, del 18 novembre 2015, relativo alla non approvazione dell'*Arctium lappa* L. (parti aeree) quale sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2083 della Commissione, del 18 novembre 2015, relativo alla non approvazione del *Tanacetum vulgare* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2085 della Commissione, del 18 novembre 2015, che approva la sostanza attiva mandestrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2233 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva haloxyfop-P ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a [regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32015 R 2069**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione, del 17 novembre 2015 (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 42),
- **32015 R 2085**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2085 della Commissione, del 18 novembre 2015 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 93),

⁽¹⁾ GU L 300 del 17.11.2015, pag. 6.⁽²⁾ GU L 301 del 18.11.2015, pag. 42.⁽³⁾ GU L 302 del 19.11.2015, pag. 85.⁽⁴⁾ GU L 302 del 19.11.2015, pag. 87.⁽⁵⁾ GU L 302 del 19.11.2015, pag. 93.⁽⁶⁾ GU L 317 del 3.12.2015, pag. 26.

— **32015 R 2233**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2233 della Commissione, del 2 dicembre 2015 (GU L 317 del 3.12.2015, pag. 26).»

2. Dopo il punto 13zzzzzzj [regolamento di esecuzione (UE) 2015/1397 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzk. **32015 R 2046**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2046 della Commissione, del 16 novembre 2015, relativo alla non approvazione dell'*Artemisia absinthium* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 300 del 17.11.2015, pag. 6).

13zzzzzl. **32015 R 2069**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione, del 17 novembre 2015, che approva la sostanza di base idrogenocarbonato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 42).

13zzzzzm. **32015 R 2082**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2082 della Commissione, del 18 novembre 2015, relativo alla non approvazione dell'*Arctium lappa* L. (parti aeree) quale sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 85).

13zzzzzn. **32015 R 2083**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2083 della Commissione, del 18 novembre 2015, relativo alla non approvazione del *Tanacetum vulgare* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 87).

13zzzzzo. **32015 R 2085**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2085 della Commissione, del 18 novembre 2015, che approva la sostanza attiva mandestrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 93).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2046, (UE) 2015/2069, (UE) 2015/2082, (UE) 2015/2083, (UE) 2015/2085 e (UE) 2015/2233 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 51/2016****del 18 marzo 2016****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1881]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1139 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica la direttiva 2012/9/UE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la scadenza del periodo transitorio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al primo trattino del punto 3 (Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«— **32015 L 1139:** Direttiva (UE) 2015/1139 della Commissione, del 13 luglio 2015 (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 15).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva (UE) 2015/1139 si intendono adattate come in appresso:

All'articolo 1, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “20 maggio 2016” leggesi “di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE”.

All'articolo 1, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “20 maggio 2017” leggesi “un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE”.

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2015/1139 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 185 del 14.7.2015, pag. 15.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 52/2016****del 18 marzo 2016****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1882]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo ⁽¹⁾.
- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6n [regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione] del capitolo IV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«6o. **32015 R 1095**: Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 19).»

Articolo 2

Dopo il punto 26o [regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione] dell'allegato IV dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«26p. **32015 R 1095**: Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 19).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2015/1095 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 19.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 53/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2017/1883]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 5cw (Decisione 2007/131/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è così modificato:

1. è aggiunto il seguente testo:

«Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

L'Islanda e la Norvegia sono esentate dall'obbligo di autorizzare l'uso della banda di frequenza 6,0-8,5 GHz da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga a bordo di aeromobili.»

2. È aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 D 0702:** Decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014 (GU L 293 del 9.10.2014, pag. 48).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione 2014/702/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 293 del 9.10.2014, pag. 48.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 54/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1884]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 per quanto riguarda i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione abroga il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione ⁽³⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (5) La decisione di esecuzione C(2015) 8005 abroga la decisione C(2010) 774 della Commissione, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. Il testo del punto 66he [regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione] è sostituito da quanto segue:
«**32015 R 1998**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1), modificato da:
— **32015 R 2426**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione, del 18 dicembre 2015 (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 5).»
2. Il testo del punto 66hf [decisione C (2010) 774 final della Commissione] è sostituito da quanto segue:
«**C(2015) 8005**: Decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione del 16 novembre 2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea contenenti le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.»

*Articolo 2*I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1998 e (UE) 2015/2426 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.⁽¹⁾ GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1.⁽²⁾ GU L 334 del 22.12.2015, pag. 5.⁽³⁾ GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 55/2016****del 18 marzo 2016****che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1885]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/4 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti essenziali per la protezione ambientale ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66n (Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0004**: Regolamento (UE) 2016/4 della Commissione, del 5 gennaio 2016 (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/4 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 3 del 6.1.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 56/2016****del 18 marzo 2016****che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1886]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/5 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'attuazione dei requisiti essenziali per la protezione ambientale ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66p [regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0005:** Regolamento (UE) 2016/5 della Commissione, del 5 gennaio 2016 (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/5 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 3 del 6.1.2016, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 57/2016****del 18 marzo 2016****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1887]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2015/2056 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante modifica delle decisioni 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE e 2011/337/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 2 g (decisione 2009/563/CE della Commissione), 2 j (decisione 2009/300/CE della Commissione), 2 q (decisione 2011/337/UE della Commissione), 2 s (decisione 2011/330/UE della Commissione) e 2zd (decisione 2009/894/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 D 2056:** Decisione (UE) 2015/2056 della Commissione, del 13 novembre 2015 (GU L 300 del 17.11.2015, pag. 41).»

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2015/2056 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 300 del 17.11.2015, pag. 41.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 58/2016****del 18 marzo 2016****che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1888]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2256 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target primarie ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 18 m (Regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2256:** Regolamento (UE) 2015/2256 della Commissione, del 4 dicembre 2015 (GU L 321 del 5.12.2015, pag. 12).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/2256 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 321 del 5.12.2015, pag. 12.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 59/2016****del 18 marzo 2016****che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1889]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18z5 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18z6. **32015 R 0359:** Regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) Il Liechtenstein è esentato dal fornire dati distinti riguardanti l'assistenza diurna terapeutica (HC.1.2), l'assistenza diurna di riabilitazione (HC.2.2) e l'assistenza (sanitaria) diurna di lunga durata (HC.3.2), che sono compresi nei dati forniti in materia di assistenza ambulatoriale terapeutica (HC.1.3), assistenza ambulatoriale di riabilitazione (HC.2.3) e assistenza (sanitaria) ambulatoriale di lunga durata (HC.3.3) rispettivamente.
- b) Il Liechtenstein è esentato dal fornire dati riguardanti i regimi di finanziamento da parte delle imprese (HF.2.3). Tale esenzione è oggetto di riesame da parte del Comitato misto SEE ogniqualvolta i dati forniti dal Liechtenstein dimostrino che le spese relative ai regimi di finanziamento da parte delle imprese nel Liechtenstein non sono più trascurabili.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/359 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GUL 62 del 6.3.2015, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 60/2016****del 18 marzo 2016****che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1890]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 della Commissione, del 24 novembre 2015, relativo al compendio indicativo dei beni e servizi ambientali, al formato per la trasmissione dei dati relativi ai conti economici ambientali europei e alle modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità di cui al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 27c (Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«27ca. **32015 R 2174**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 della Commissione, del 24 novembre 2015, relativo al compendio indicativo dei beni e servizi ambientali, al formato per la trasmissione dei dati relativi ai conti economici ambientali europei e alle modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità di cui al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 17).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 307 del 25.11.2015, pag. 17.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 61/2016****del 18 marzo 2016****che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1891]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2343 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 5 e 7 e i Principi contabili internazionali (IAS) 19 e 34 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba (Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione) dell'allegato XXII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2343**: Regolamento (UE) 2015/2343 della Commissione, del 15 dicembre 2015 (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 20).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/2343 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 330 del 16.12.2015, pag. 20.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 62/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1892]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2406 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 1 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2441 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 27 ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba [regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell'allegato XXII dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32015 R 2406**: Regolamento (UE) 2015/2406 della Commissione, del 18 dicembre 2015 (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 97),
- **32015 R 2441**: Regolamento (UE) 2015/2441 della Commissione, del 18 dicembre 2015 (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 49).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2015/2406 e (UE) 2015/2441 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 333 del 19.12.2015, pag. 97.

⁽²⁾ GUL 336 del 23.12.2015, pag. 49.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 63/2016

del 18 marzo 2016

**che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino)
dell'accordo SEE [2017/1893]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/596 della Commissione, del 15 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda l'aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10 [regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione] dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0596:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/596 della Commissione, del 15 aprile 2015 (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 21).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/596 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 99 del 16.4.2015, pag. 21.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 64/2016****del 18 marzo 2016****che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino)
dell'accordo SEE [2017/1894]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1576 della Commissione, del 6 luglio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda la registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10 [regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione] dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1576**: Regolamento delegato (UE) 2015/1576 della Commissione, del 6 luglio 2015 (GU L 246 del 23.9.2015, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2015/1576 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 246 del 23.9.2015, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 65/2016

del 18 marzo 2016

**che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino)
dell'accordo SEE [2017/1895]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve appartenenti ad alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2014 in talune regioni viticole o in una loro parte ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 13 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 172/2013 della Commissione) dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «14. **32014 R 1271**: Regolamento di esecuzione di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve appartenenti ad alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2014 in talune regioni viticole o in una loro parte (GU L 344 del 29.11.2014, pag. 10).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 344 del 29.11.2014, pag. 10.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT